



Comune di Formello
Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

Regolamento per la disciplinadella Tassa sui Rifiuti **Puntuale (TARIP)¹**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/05/2023 e n. del/2024

¹ Con delibera di Consiglio comunale del marzo 2024 è stata inserita la dizione "puntuale" e l'acronimo è passato da TARI a TARIP



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

INDICE

ART. 1 - PRESUPPOSTO	3
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	4
ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	6
ART. 7 - AVVIO AL RECUPERO RIFIUTI URBANI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (D.LGS 116/2020).....	6
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ART. 9 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE EMERGENZE COVID 19.....	10
ART. 10 - RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO RIFIUTI URBANI	11
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	12
ART. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	13
ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	13
ART. 14 - PIANO FINANZIARIO.....	13
ART. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	14
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART. 18 - RIDUZIONI E ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	16
ART. 19. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	19
ART. 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	23
ART. 22 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	23
ART. 23 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	24
ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO	24
ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE	25
ART. 26 - RISCOSSIONE	25
ART. 27 - DICHIARAZIONE	26
ART. 27 bis - RECLAMI.....	28
ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	29
ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	29
ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI	31
ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	31
ART. 32 - RIMBORSI	31
ART. 33 - IMPORTI MINIMI.....	32
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
ART. 35 - NORMA DI RINVIO	32
ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	32
ART. 37 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	33
ALLEGATO A	34
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	34
ALLEGATO B - CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI.....	36
ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO.....	38



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ART. 1 – PRESUPPOSTO

Presupposto della TARIP è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 2.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 10 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, occupate dalle attività economiche ovvero commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere, comunità, le attività di agriturismo, gli uffici, magazzini di un'impresa agro- industriale di trasformazione e commercializzazione.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 152/2006, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Il D. Lgs 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art.183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del D. Lgs 152 del 2006:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- Quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

La TARIP è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4 a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori dei locali o delle aree stesse.

Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti alla TARIP tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo, purché non operative.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della TARIP le seguenti superfici di locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, purché queste aree non siano ritenute operative a qualsiasi attività connessa.
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini della non applicazione del tributo sulle superfici di locali e sulle aree di cui alle lettere precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare le stesse, nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

In sede di prima applicazione della TARI, si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.

Ai fini dell'applicazione a regime del tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 8.

ART. 7 - AVVIO AL RECUPERO RIFIUTI URBANI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (D.LGS 116/2020)

In questo articolo vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuturbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

Per recupero si intende ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per talisuperfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due¹ anni, salva la possibilità e la relativa facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale².

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo: protocollocomunediformello@pec.it indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi Comunale e l'Ufficio Tecnico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello allegato al presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni/mastelli e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARIP.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di rigettare tale richiesta di reintegro.

L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione

¹ Modifica introdotta con delibera di consiglio comunale dell'aprile 2023; il precedente comma riportava la dizione "non inferiore a 5 anni"; modifica operata in virtù della modifica del comma 10 art. 238 del d. lgs. 152/2006.

² Modifica introdotta con delibera di consiglio comunale dell'aprile 2023; il precedente comma riportava la dizione "quinquennale"; modifica operata in virtù della modifica del comma 10 art. 238 del d. lgs. 152/2006.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione dell'rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONISUPERFICIEARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARIP non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; Non si considerando, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, le superfici che per il tipo di attività svolta sono produttive di



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici magazzini di un'impresa agro-industriale ditrasformazione e commercializzazione.

- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non e/o pericolosi.
- d. I magazzini contenenti materie prime, semilavorati e merci, classificati esclusivamente come rifiuti speciali e non come rifiuti urbani, di cui allegato L-quater del presente regolamento, che siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive.
- e. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata annualmente tramite apposita documentazione (MUD) una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la Tariffa sarà ridotta in percentuale sia sulla parte fissa che sulla parte variabile in base al tipo di categoria di attività come da prospetto che segue. Si comunica che la mancata presentazione entro il trenta giugno successivo, della documentazione idonea a comprovare la presenza di rifiuti speciali non consentirà di usufruire di tale riduzione.

Categoria di attività	Percentuale di riduzione
Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, macchine agricole,etc.) e distributori di carburante)	30%
Tintorie e lavanderie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici	20%
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

- f. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si applica il criterio di analogia.
- g. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- h. Le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio e anch'essi contenenti rifiuti speciali, sono esclusivamente le seguenti:
 - Attività produttive che producono rifiuti pericolosi.
 - Attività di spedizione di imballaggi "terziari" o "per il trasporto".



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

- i. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 9 – AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE EMERGENZE COVID 19

Hanno diritto a riduzione tariffaria, relativamente all'anno 2021, le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, riconosciuta per la quota fissa e variabile nella misura stabilita nella seguente tabella:

	Categoria	Riduzione della Quota Fissa e Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	30%
2	Cinematografi e teatri	30%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30%
5	Stabilimenti balneari	30%
6	Esposizioni, autosaloni	30%
7	Alberghi con ristorante	30%
8	Alberghi senza ristorante	30%
11	Uffici, agenzie	30%
12	Studi professionali (escluse Banche ed istituti di credito)	30%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	30%
16	Banchi di mercato beni durevoli	30%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30%



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	40%
23	Mense, birrerie, amburgherie	30%
24	Bar, caffè, pasticceria	40%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30%
30	Discoteche, night club	30%
31	Ulteriore categoria	30%

Le agevolazioni sono determinate con riferimento alla parte fissa e variabile della tariffa dovuta nell'anno 2021 e, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate d'ufficio anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute.

Le categorie di utenze non domestiche non presenti nella tabella al comma 1, possono comunque presentare richiesta su apposito modello messo a disposizione sul portale del Comune allegando idonea documentazione comprovante le restrizioni nell'esercizio dell'attività; Il Funzionario responsabile curerà l'istruttoria entro il termine di 60 giorni comunicando l'idoneità e la misura della riduzione concedibile.

Le domande di cui al comma 3 del presente articolo, per poter essere valutate ai fini della tassazione relativa all'anno 2021, devono essere inoltrate entro il 31/12/2021 al protocollo generale dell'ente presso la sede comunale. A tale scopo può essere utilizzato il modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi e pubblicato sul sito web dell'Ente. In alternativa possono essere depositate o inviate, anche tramite p.e.c. o altro mezzo telematico messo a disposizione dal Comune, richieste aventi medesimi elementi di contenuto. Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARIP per gli anni successivi, potranno essere valutate istanze di rimborso.

ART. 10 – RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO RIFIUTI URBANI

1. Sono previste riduzioni del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio diretto al riciclo di rifiuti urbani.
2. **Per riciclo** si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

3. Il tributo non è dovuto nella misura massima dell'intera quota variabile in relazione e conseguentemente in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra quantitativi di rifiuti urbani auto avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo in relazione alla superficie assoggettabile a tributo.
4. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 4 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione di cui al comma 4.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. ~~La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e da quanto previsto nel presente regolamento~~⁴ La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità e qualità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

⁴ Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 è stato cassato con delibera di Consiglio Comunale del Marzo del 2024



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile **uno**⁵, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

c) Per la quota variabile due sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta mediante l'apposito mastello consegnato di litri 40:

Tabella A – Utenza domestica ivi residenti

Numero componenti utenza	Numero svuotamenti per anno solare inclusi nella tariffa base	Rimborso massimo dei minori svuotamenti rispetto a quelli inclusi nella tariffa base per anno solare	Numero svuotamenti per anno solare comunque addebitate
1	19	7	12
2	24	8	16
3	28	9	19
4	32	10	22
5	35	11	24
6 o più	38	12	26

Tabella B – Utenza domestica non ivi residenti

Numero componenti utenza	Numero svuotamenti per anno solare inclusi nella tariffa base	Rimborso massimo dei minori svuotamenti rispetto a quelli inclusi nella tariffa base per anno solare	Numero svuotamenti per anno solare comunque addebitate
3	21	16	5

Gli intestatari delle utenze domestiche nel cui stato di famiglia figurano utenti che necessitano l'uso di pannoloni/pannolini pediatrici "usa e getta" possono richiedere un servizio di conferimento di tali rifiuti ulteriore rispetto a quello previsto per i rifiuti indifferenziati.

Nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe vengono definiti:

- La valorizzazione tariffaria del singolo svuotamento che sarà addebitato nel caso di eccedenza di svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base;

⁵ La dizione "e qualità" è stata inserita con delibera di Consiglio Comunale del Marzo 2024

⁶ Tutta la lettera c) del comma 3 è stata inserita con delibera di consiglio comunale del Marzo 2024



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

- La valorizzazione tariffaria del singolo svuotamento che sarà rimborsato nel caso di minori svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base;
 - L'importo del rimborso forfettario per mancata restituzione del contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati consegnato e non restituito entro 60 giorni la data di cessazione
 - Il tariffario per coloro che non hanno ritirato il contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati
 - L'addebito relativo al numero degli svuotamenti inclusi nella tariffa base viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento. L'eventuale addebito relativo agli svuotamenti eccedenti rispetto a quelli inclusi nella tariffa base viene inserito nel primo avviso di pagamento successivo. L'eventuale rimborso relativo agli svuotamenti minori rispetto a quelli inclusi nella tariffa base viene inserito come somma a credito nel primo avviso di pagamento successivo oppure, nel caso di utenza poi cessata, trasferito al subentrante con consenso del subentrato.
 - L'identificazione delle utenze domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza domestica.
 - L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, avviene in modalità diretta e univoca attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto indifferenziato è conferito.
 - Il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo con metodi di rilevazione elettronici mediante apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta. ⁶
-

4..La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5.I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6.Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente ed



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

approvato dallo stesso, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

Le tariffe della TARIP sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 14 - PIANO FINANZIARIO

La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore

del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 28/02 di ciascun esercizio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 30 gg dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.
- e. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- f. il modello gestionale ed organizzativo;
- g. i livelli di qualità del servizio;
- h. la ricognizione degli impianti esistenti;
- i. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- j. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.



Comune di Formello
Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ART. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni

I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe tenendo conto della possibilità di deroga prevista dalla Legge 147/2014 alle tabelle sotto indicate;

Tabella 1	
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
centro	
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,1
5	1,17
6 o più	1,23

Tabella 2			
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Medio	Massimo
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1



Comune di Formello
Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27.

Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2;

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territoriocomunale la tariffa è equiparata a quella attribuita a un nucleo di 3 componenti;

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al precedentecomma 4.

Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle categorie C2e C6 la tariffa è determinata solo nella sua parte unitaria fissa al mq.

ART. 18 – RIDUZIONI E ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE ENON DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) riduzione tariffaria nella misura del 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- b) riduzione, di una percentuale da stabilire con atto separato, della sola quota variabile per le abitazioni occupate esclusivamente da persone di età superiore a 70 anni compiuti, unici occupanti di un'abitazione adibita ad abitazione principale, che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superi il limite di € 7.746,00. Analoga riduzione si applica ai nuclei composti da due o più persone ultrasettantenni il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a € 11.878,00.
- c) riduzione tariffaria pari al 75% limitatamente ai primi tre anni di attività per l'apertura di nuovi locali commercialiposti all'interno del centro storico;



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

d) riduzione del 20% per le associazioni di volontariato che siano anche ONLUS regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano residenti nuclei familiari.

e) ~~“ Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione di una percentuale, da stabilire con atto separato, della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro l'anno precedente, di apposita istanza, attestante che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo per l'anno successivo mediante l'apposito contenitore o il rilascio dello stesso recipiente da parte del gestore del servizio ambientale. Nell'istanza l'utente dovrà dichiarare:~~

~~– il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica;~~

~~– di possedere, nell'abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con una superficie di almeno mq. 25 per ogni componente del nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche (es. n.1 componente = almeno 25 mq; n. 2 componenti = almeno mq. 50 e così via).~~

~~L'utente dovrà, altresì, autorizzare il Comune di Formello o Società, Ente all'uopo autorizzato, ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.~~

~~In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, l'utenza perde il diritto all'intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste per il mancato pagamento; le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”~~

~~Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se-~~

N° Componenti	N° svuotamenti ordinari (30/06-31/12)	N° Max Svuotamenti per premialità	% Applicazione Riduzione Quota Variabile anno 2018
1	26	13	15 %
2	26	14	15 %
3	26	17	15 %
4	26	19	15 %
5	26	21	15 %
6 o più	26	23	15 %



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

~~debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.~~

~~Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle sopra indicate riduzioni, entro il 20 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio, pena l'inammissibilità della stessa domanda.~~

f) ~~E' assicurata una riduzione tariffaria per le utenze domestiche che abbiano ritirato il Kit per la pratica della raccolta differenziata nonché i tag per la misurazione degli svuotamenti ed adottino dei comportamenti virtuosi nel conferimento dei rifiuti indifferenziati come riportati nella seguenti tabelle:~~

~~Per il solo anno 2017 a decorrere dal 30/06/2017 e fino al 31/12/2017~~

A partire dal 2018

N° Com pon enti	N° svuotamenti ordinari annuali	N° Max Svuotamen ti per premiatit à	%- Applicazione- Riduzione- Quota Variabile anno successiv e
1	52	26	15%
2	52	28	15%
3	52	33	15%
4	52	37	15%
5	52	42	15%
6 o più	52	46	15%

L'applicazione della riduzione della quota variabile verrà applicata l'anno successivo a quello in cui l'utente ha tenuto un comportamento virtuoso, conferendo al sistema di raccolta un numero pari o inferiori a quello delle tabella sopra riportata.⁷

e) Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso il centro di raccolta dotato di strumenti di misurazione. La suddetta riduzione, commisurata al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti riciclabili conferiti è determinata con la delibera annuale tariffaria. L'applicazione della suddetta riduzione è subordinata alla piena attivazione della strumentazione di misurazione presso il centro di raccolta comunale.⁸

⁷ Il comma è stato cassato con delibera di consiglio comunale del Marzo 2024

⁸ la lettera e) è stata inserita con delibera di consiglio comunale del Marzo 2024



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

È prevista **l'esenzione** nei seguenti casi:

- a) esenzione per i nuclei familiari, con almeno un convivente con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, con un reddito complessivo dell'intero nucleo familiare riferito all'anno precedente al periodo d'imposta, accertato con la presentazione dell'ISEE, non superiore a € 13.000,00.
- b) esenzione per le utenze domestiche attive costituite da persone costantemente assistite economicamente dal Comune.
- c) esenzione totale limitatamente alle abitazioni per le persone residenti presso le RSA e analoghe strutture di lunga degenza.

Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio, pena l'inammissibilità della stessa domanda, ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto. La domanda è valida per una sola annualità.

Il reddito richiesto ai fini delle agevolazioni è riferito alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno solare precedente a quello per cui si usufruisce dell'agevolazione.

L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 19. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

ART. 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.

I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, tenendo conto della possibilità di deroga prevista dalla Legge 147/2014 alle tabelle sotto indicate;



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

Tabella 3/a

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

C a t .	ATTIVIT A'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10	Ospedali	0,82	1,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47
12	Banche e istituti di credito	0,51	0,86
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri benidurevoli	0,92	1,22
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generalimentari	1,49	2,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58
30	Discoteche, night club	0,74	1,83



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

Tabella 4/a

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

C a t .	ATTIVITA'	Kd Coefficiente potenziale produzione	
		MINI MO	MASSI MO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari	4,11	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10	Ospedali	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generalimentari	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	6,80	16,83

ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubbliciregistri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 22 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 32.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 23 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domandadocumentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 15% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale di concessione per occupazione.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per il Canone Unico Patrimoniale di concessione per occupazione e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26 - RISCOSSIONE

La TARIP è versata secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D lgs. n.241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00; analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Il termine di scadenza di cui al precedente periodo deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente³

ART. 27 – DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o all'atto del caricamento nel caso di dichiarazione compilata online⁴.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si

³ Periodo inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA.

⁴ Periodo inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.⁵

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente⁶
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, attività esercitata, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente⁷
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

⁵ Periodo inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA

⁶ Elemento inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA

⁷ Elemento inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, con firma digitale.

La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree e deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dal decesso.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.⁸

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARIP inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).⁹

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate, anche se successivamente, ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

⁸ Periodo inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA

⁹ Periodo inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ART. 27 bis – RECLAMI¹⁰

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARIP del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARIP e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 30 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per

¹⁰ Articolo inserito con delibera di consiglio comunale del ---- aprile 2023 per adeguamento alle disposizioni di cui al Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ARERA



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata

ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario Responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento, utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell'art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti così, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

ART. 32 - RIMBORSI

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 33 - IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 35 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative all'assata rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024.⁹

ART. 37 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

⁹ modificato con delibera di consiglio comunale del.....



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numer o categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88|Supplemento Ordinario n. 96

Decreto legislativo|3 aprile 2006| n. 152 - Norme in materia ambientale [TU ambientale]

ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA - Testo in vigore dal 26 settembre 2020.

Allegato 4/10 - Allegato L-quater alla Parte quarta - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Allegato L-quater- Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Il presente allegato è stato inserito dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 con decorrenza dal 26.09.2020.



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

**ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA
SERVIZIOPUBBLICO**

TARI TASSA

SUI RIFIUTI

Comune di Formello

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI

RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 198, c. 2-bis – art. 238, c. 10, D.lgs. 152/2006

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

in qualità di L.R.P.T. della società/ditta individuale _____ con _____ sede

legale/domicilio fiscale in _____ e Luogo di esercizio in _____

_____ Via_p.iva _____ codice fiscale _____

Pec: _____ telefono _____ cellulare _____

ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, comma 2-bis, dall'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2011 e dal regolamento comunale in materia;

COMUNICA

che, a far data dal _____ provvederà al conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso detenuti/posseduti, di seguito descritti:

Foglio	Particella	Sub	Categoria catastale	Via/accesso Locale	Superficie calpestabile

Allegare piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

DICHIARA

- che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto, debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti normative, _____ codice fiscale _____ p.iva _____ sede _____ numero iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione _____ sulla base di apposito accordo contrattuale numero _____ del _____ con validità fino alla data del _____.

- che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero;

- che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, sono i seguenti:

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____

- di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 30 giugno successivo apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale; Di essere consapevole che tale omissione dichiarativa, come il mancato versamento della quota fissa della tariffa, comunque dovuta, comporteranno la perdita dall'esclusione dal versamento della quota variabile e la contestuale emissione di accertamenti per infedele dichiarazione in capo al soggetto passivo.

- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di **2 5** anni e che l'eventuale ripresa dell'erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo **biennale** ~~quinquennale~~, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione, nonché preventivo nulla osta del Comune.¹¹

¹¹ Modifica introdotta con delibera di consiglio comunale dell'aprile 2023; il precedente comma riportava la dizione "non inferiore a 5 anni"; modifica operata in virtù della modifica del comma 10 art. 238 del d. lgs. 152/2006



Comune di Formello

Città Metropolitana Roma Capitale

Ufficio Tributi

CHIEDE

Inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Allega a tal fine copia dell'accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data _____

Firma e Timbro Società



Il presente modello deve essere presentato all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico del Comune di tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune: protocollocomunediformello@pec.it ovvero mediante raccomandata postale a/r o consegnata al protocollo Comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.